

Polizza: 50 49080PG

Dati Contraente/Assicurato

CO.E.LIVE SRL Cod.Cliente: 54138743
Residenza: VIA MARIO DE BERNARDI,65
CAP: 50145
Cod.fiscale/Partita IVA: 06145750482

Città: FIRENZE

Prov.: FI

Cosa assicuriamo

L'azienda adibita a **Impresa edile - SI STRUTTURE PORTANTI**
Descrizione del rischio: **IMPRESA EDILE CIVILE ED INDUSTRIALE - PREMIO CALCOLATO SU RETRIBUZIONI LORDE. REGOLAZIONE PER RETRIBUZIONI ECCEDENTI 500.000,00 EURO TASSO 18,90 PER MILLE**
Ubicazione: VIA MARIO DE BERNARDI,65

Città: FIRENZE

Provincia: FI CAP: 50145

Garanzie sottoscritte e Condizioni assicurative

Premi Lordi annui

Responsabilità Civile dell'attività	Terzi (RCT)	Massimale unico (per sinistro/persona/animali-cose) € 7.000.000	€ 6.930,00
	Addetti (RCO)	Massimale unico (per sinistro/persona/animali-cose) € 7.000.000	€ 2.970,00
Condizioni aggiuntive	Franchigia RCT	€ 500,00	
	Retribuzioni	€ 500.000	
	Tasso lordo di regolazione	18,90 per mille	
	Premio minimo pari all'anticipato		
	Cessioni lavori in sub appalto	60%	
	Cessione lavori subapp-RC personale subappaltatori		
	Infortuni dei subappaltatori e loro dipendenti		
	Danni a Condotture e Impianti sotterranei		
	Danni da cedimento o franamento del terreno		
	Danni da Interruzione/Sospensione Attività		
	Inquinamento accidentale		
	Danni a cose terzi moviment/sollev/caric/scaricate		
	Danni alle cose in consegna e/o custodia		
	Postuma generica		
	Danni da furto		
	Postuma carpenteria, rifinitura, abbellimento		
	Scavi e Reinterri		
	Danni da vibrazione		
	Malattie professionali		

Durata e dati assicurativi

Decorrenza dalle ore 24:00 del 07/03/2025 alle ore 24:00 del 02/03/2026
Con rate in scadenza il: 02/09 02/03 Polizza sostituita n. 49062CQ
Regolazione premio: SI

Frazionamento: Semestrale
con scadenza rata il: 02/03/2026

Premio Complessivo

	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata (*)	€ =====	€ =====	€ =====
Seguenti	€ 4.049,07	€ 900,93	€ 4.950,00

(*) al netto dell'abbuono per sostituzione



L'Agente Sara è a Sua disposizione per fornirle assistenza e consulenza e per supportarla in caso di sinistro.



Dichiarazioni del Contraente

Veridicità informazioni fornite dal Contraente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che Sara Assicurazioni presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo e comportare anche il termine dell'assicurazione.
In particolare il Contraente dichiara che:
- Non si conoscono circostanze che possano far presumere richieste di risarcimento danni;
- Negli ultimi tre anni si sono verificati **1** sinistri;
- Non esistono altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente polizza .

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SINP485RC ed. 03/2024 denominato "Imprese industriali ed edili - Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione modello CA485RC ed. 03/2024 (complete di Definizioni) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e dalle Condizioni Speciali di assicurazione **SXPROF; RC0011**; riportate nell'allegato mod. [CSAV01], norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettato.

Sara Assicurazioni S.p.a.
Il Direttore Generale

Il Contraente _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione
Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 3 – Spese legali-Gestione delle vertenze di danno

Il Contraente _____

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:
• dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
• acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico – la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazione e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente _____

Documenti informativi pre-contrattuali e contrattuali

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:
1. Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (**allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2018**);
2. Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (**allegato n.4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
3. Elenco delle regole di comportamento del distributore (**allegato n.4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
4. documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Il Contraente _____

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.
e) utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA, quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice. Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito (SDD), che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo; Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € 0,00 a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il _____ in _____
(d.c. del _____) per l'Agenzia CHECCUCCI ALBERTO

Consenso all'invio digitale della documentazione precontrattuale e contrattuale

- ☐ Ove previsto, scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite e-mail
☒ Scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo.

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato. La documentazione è disponibile in ogni caso nella Sua area riservata, cui può accedere dal sito www.sara.it o dall'app SaraConMe.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

E' sempre possibile rivolgersi alla sua agenzia di riferimento per la consegna di copia gratuita cartacea della documentazione relativa alla polizza, nonché per consulenza o per ottenere informazioni sul contratto.

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale, comunicando la modifica ai recapiti sopra riportati.

Consenso all'invio delle comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto

Ove previsto, scelgo di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto:

- ☐ tramite e-mail
☒ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo [di residenza indicato in polizza].
☐ su area riservata

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato e per le comunicazioni successive alla presente scelta.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione delle comunicazioni obbligatorie, comunicando la propria scelta ai recapiti sopra riportati.

Il Contraente



PO08195049080PG

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO



Ciao **CO.E.LIVE SRL**, ecco i dati di contatto che ci hai fornito:

Email: **andrea.frizzi@coelive.it**

Cellulare: **NON PRESENTE**

Scopri i vantaggi della tua Agenzia Multicanale, scarica l'App SaraConMe!

Registrarsi è semplice, ti consente di comunicare più facilmente con la tua agenzia e di gestire le tue polizze in maniera semplice e veloce. Ecco come fare:

1. **Scarica l'App SaraConMe** o accedi all'area riservata sul sito web www.sara.it e inserisci il tuo codice cliente **54138743**. Se sei un cliente privato, la tua data di nascita, mentre se sei un cliente business dovrai inserire la partita IVA.
2. **Inserisci un indirizzo email** valido e conferma con il codice di verifica che riceverai per completare la registrazione e accedere a tutti i servizi.

I vantaggi dell'App SaraConMe:

- **Contatto diretto con l'Agenzia:** Gestisci appuntamenti e richieste direttamente dalla tua app, velocizzando ogni interazione.
- **Servizi a portata di click:** Apertura sinistri, consultazione documenti, pagamento premi e rinnovo polizze, gestione delle notifiche per allerta meteo, e molto altro ancora.
- **Tecnologia e comfort:** Localizza il tuo veicolo, paga il bollo auto, monitora il traffico e riduci le distrazioni alla guida con la nostra funzione Guid@sicura.

In caso di necessità il servizio assistenza clienti Sara è sempre a tua disposizione al numero verde **800 095 095**, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00.

Scarica l'App per avere la tua agenzia sempre con te!

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO



Polizza: 50 49080PG

Dati Contraente/Assicurato

CO.E.LIVE SRL Cod.Cliente: 54138743
Residenza: VIA MARIO DE BERNARDI,65
CAP: 50145
Cod.fiscale/Partita IVA: 06145750482

Città: FIRENZE

Prov.: FI

Cosa assicuriamo

L'azienda adibita a **Impresa edile - SI STRUTTURE PORTANTI**
Descrizione del rischio: **IMPRESA EDILE CIVILE ED INDUSTRIALE - PREMIO CALCOLATO SU RETRIBUZIONI LORDE. REGOLAZIONE PER RETRIBUZIONI ECCEDENTI 500.000,00 EURO TASSO 18,90 PER MILLE**
Ubicazione: VIA MARIO DE BERNARDI,65

Città: FIRENZE

Provincia: FI CAP: 50145

Garanzie sottoscritte e Condizioni assicurative

Premi Lordi annui

Responsabilità Civile dell'attività	Terzi (RCT)	Massimale unico (per sinistro/persona/animali-cose) € 7.000.000	€ 6.930,00
	Addetti (RCO)	Massimale unico (per sinistro/persona/animali-cose) € 7.000.000	€ 2.970,00
Condizioni aggiuntive	Franchigia RCT	€ 500,00	
	Retribuzioni	€ 500.000	
	Tasso lordo di regolazione	18,90 per mille	
	Premio minimo pari all'anticipato		
	Cessioni lavori in sub appalto	60%	
	Cessione lavori subapp-RC personale subappaltatori		
	Infortuni dei subappaltatori e loro dipendenti		
	Danni a Condotture e Impianti sotterranei		
	Danni da cedimento o franamento del terreno		
	Danni da Interruzione/Sospensione Attività		
	Inquinamento accidentale		
	Danni a cose terzi moviment/sollev/caric/scaricate		
	Danni alle cose in consegna e/o custodia		
	Postuma generica		
	Danni da furto		
	Postuma carpenteria, rifinitura, abbellimento		
	Scavi e Reinterri		
	Danni da vibrazione		
	Malattie professionali		

Durata e dati assicurativi

Decorrenza dalle ore 24:00 del 07/03/2025 alle ore 24:00 del 02/03/2026
Con rate in scadenza il: 02/09 02/03 Polizza sostituita n. 49062CQ
Regolazione premio: SI

Frazionamento: Semestrale
con scadenza rata il: 02/03/2026

Premio Complessivo

	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata (*)	€ =====	€ =====	€ =====
Seguenti	€ 4.049,07	€ 900,93	€ 4.950,00

(*) al netto dell'abbuono per sostituzione



L'Agente Sara è a Sua disposizione per fornirle assistenza e consulenza e per supportarla in caso di sinistro.



Dichiarazioni del Contraente

Veridicità informazioni fornite dal Contraente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che Sara Assicurazioni presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo e comportare anche il termine dell'assicurazione.
In particolare il Contraente dichiara che:
- Non si conoscono circostanze che possano far presumere richieste di risarcimento danni;
- Negli ultimi tre anni si sono verificati **1** sinistri;
- Non esistono altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente polizza .

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SINP485RC ed. 03/2024 denominato "Imprese industriali ed edili - Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione modello CA485RC ed. 03/2024 (complete di Definizioni) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e dalle Condizioni Speciali di assicurazione **SXPROF; RC0011**; riportate nell'allegato mod. [CSAV01], norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettato.

Sara Assicurazioni S.p.a.
Il Direttore Generale

Il Contraente _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione
Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 3 – Spese legali-Gestione delle vertenze di danno

Il Contraente _____

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:
• dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
• acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico – la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazione e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente _____

Documenti informativi pre-contrattuali e contrattuali

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:
1. Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (**allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2018**);
2. Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (**allegato n.4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
3. Elenco delle regole di comportamento del distributore (**allegato n.4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
4. documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Il Contraente _____

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.
e) utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA, quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice. Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito (SDD), che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo; Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € 0,00 a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il _____ in _____
(d.c. del _____) per l'Agenzia CHECCUCCI ALBERTO



Consenso all'invio digitale della documentazione precontrattuale e contrattuale

- ☐ Ove previsto, scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite e-mail
☒ Scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo.

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato. La documentazione è disponibile in ogni caso nella Sua area riservata, cui può accedere dal sito www.sara.it o dall'app SaraConMe.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

E' sempre possibile rivolgersi alla sua agenzia di riferimento per la consegna di copia gratuita cartacea della documentazione relativa alla polizza, nonché per consulenza o per ottenere informazioni sul contratto.

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale, comunicando la modifica ai recapiti sopra riportati.

Consenso all'invio delle comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto

Ove previsto, scelgo di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto:

- ☐ tramite e-mail
☒ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo [di residenza indicato in polizza].
☐ su area riservata

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato e per le comunicazioni successive alla presente scelta.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione delle comunicazioni obbligatorie, comunicando la propria scelta ai recapiti sopra riportati.

Il Contraente



PO08195049080PG

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO



Ciao **CO.E.LIVE SRL**, ecco i dati di contatto che ci hai fornito:

Email: **andrea.frizzi@coelive.it**

Cellulare: **NON PRESENTE**

Scopri i vantaggi della tua Agenzia Multicanale, scarica l'App SaraConMe!

Registrarsi è semplice, ti consente di comunicare più facilmente con la tua agenzia e di gestire le tue polizze in maniera semplice e veloce. Ecco come fare:

1. **Scarica l'App SaraConMe** o accedi all'area riservata sul sito web www.sara.it e inserisci il tuo codice cliente **54138743**. Se sei un cliente privato, la tua data di nascita, mentre se sei un cliente business dovrai inserire la partita IVA.
2. **Inserisci un indirizzo email** valido e conferma con il codice di verifica che riceverai per completare la registrazione e accedere a tutti i servizi.

I vantaggi dell'App SaraConMe:

- **Contatto diretto con l'Agenzia:** Gestisci appuntamenti e richieste direttamente dalla tua app, velocizzando ogni interazione.
- **Servizi a portata di click:** Apertura sinistri, consultazione documenti, pagamento premi e rinnovo polizze, gestione delle notifiche per allerta meteo, e molto altro ancora.
- **Tecnologia e comfort:** Localizza il tuo veicolo, paga il bollo auto, monitora il traffico e riduci le distrazioni alla guida con la nostra funzione Guid@sicura.

In caso di necessità il servizio assistenza clienti Sara è sempre a tua disposizione al numero verde **800 095 095**, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00.

Scarica l'App per avere la tua agenzia sempre con te!

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO



Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del Cliente

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di formalizzare, nel Suo interesse o nell'interesse dell'assicurato se persona diversa da Lei, ai sensi degli articoli 119-ter del d.lgs. 209/2005 e 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 come modificato dal provvedimento IVASS 97/2020, le richieste e le esigenze assicurative da Lei espresse al fine di verificarne la coerenza con il contratto proposto.

Tipo cliente:

Livello conoscenza assicurativa: Basso

Altre coperture assicurative/finanziarie in essere non solo con Sara dichiarate dal cliente: RCA e/o altre garanzie connesse alla mobilità

Ha considerato le eventuali coperture già in essere con il gruppo Sara? Si

L'esigenza assicurativa deriva principalmente da: prodotti direzionali e prodotti non più a catalogo

L'area di rischio principale che intende coprire e: Rami elementari

L'esigenza assicurativa deriva principalmente da: libera scelta o obbligo contrattuale

Quali sono gli obiettivi di copertura assicurativa che intende perseguire con la stipula del presente contratto? responsabilità civile generale

Si conferma che le garanzie selezionate e la durata contrattuale scelta sono in linea con le aspettative del cliente? Si

Si conferma che le limitazioni e le esclusioni previste nel Set Informativo non sono tali da far rientrare l'Assicurato nel target market negativo del prodotto? Si

Si conferma che il Cliente ritiene di voler sottoscrivere il prodotto anche tenendo in considerazione le ulteriori coperture assicurative/finanziarie eventualmente già in essere? Si

Nel valutare le garanzie e clausole di questo prodotto, ha tenuto conto anche delle eventuali coperture assicurative/finanziarie già in corso? **Si**

Il prodotto scelto non integra fattori di sostenibilità così come definiti ai sensi della tassonomia europea, pertanto la Compagnia non ha sviluppato il Target Market con una granularità tale da discriminare il gruppo o i gruppi di clienti per i quali il prodotto non risulterebbe idoneo.

Agenzia: **AGENZIA DI PRATO GALILEI** Cod: **0819** - Sito Internet: www.sara.it

Indirizzo: **VIALE GALILEO GALILEI 1, - cap: 59100 Città: PRATO** telefono: **057442430**



AD08195049080PG

ALLEGATO 3 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI, O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITA' IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass.it)

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

- Cognome e nome: **CHECCUCCI ALBERTO**
- Numero di iscrizione nel RUI: **A000059759** data di iscrizione nel RUI: **30/06/2007** sezione: **A**
- indirizzo della sede legale _____
- recapito telefonico _____ indirizzo internet (eventuale) _____
- indirizzo di posta elettronica(eventuale) _____
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____
- sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività (eventuale) _____
- Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS -Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- L'intermediario mette a disposizione nei propri locali e pubblica sul sito internet:
 - Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;⁽¹⁾
 - Elenco degli obblighi di comportamento così come indicati nell'allegato 4-ter del regolamento IVASS n. 40/2018.
- Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunica la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'Intermediario assicurativo e riassicurativo: _____ **detiene** _____ **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione _____ **detiene** _____ **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge
- il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all' Impresa preponente secondo le modalità e i recapiti indicati nel documento di DIP aggiuntivo. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell'Impresa www.sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dei 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- rimane ferma la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi
- nel caso dei soli Intermediari iscritti nella sezione B del Registro, il Contraente/Beneficiario ha facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Via Yser, 14 - 00198 Roma, tel. 0685796444 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

(1) La previsione di cui alla lettera a), n.1, è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.



Sara Assicurazioni SpA
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 0085091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **CHECCUCCI ALBERTO**

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000059759**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'Intermediario assicurativo e riassicurativo agisce:

- ☐ su incarico del cliente
- ☒ in nome e per conto di Sara Assicurazioni spa di cui distribuiscono il prodotto non-IBIP
- ☐ in nome e per conto della Compagnia _____

b. nel caso in cui il contratto venga distribuito in collaborazione con altri Intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in L.17 dicembre 2012, n.221 indicare dei medesimi:

cognome e nome/ragione sociale _____

Sezione RUI di appartenenza _____

Ruolo svolto dagli intermediari nell'ambito della forma di collaborazione adottata:

- ☐ Intermediario Proponente/Collocatore
- ☐ Intermediario Emittente

Note: _____

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario :

- a. _____ **fornisce** _____ **non fornisce** al Contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b. Se effettua una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, indicare le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese: _____
- c. _____ **fornisce** _____ **non fornisce** una consulenza fondata su un'analisi imparziale personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- d. _____ **distribuisce** _____ **non distribuisce** in modo esclusivo contratti di una o più Imprese di assicurazione
- e. _____ **distribuisce** _____ **non distribuisce** contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione
- f. altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice: _____

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. Natura del compenso

- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente
- ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo
- ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- ☐ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

b. *Omissis*

c. Nel caso di collaborazione orizzontale o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle precedenti lettere è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Sezione IV– Informazioni sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi :

☐ i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'Impresa, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso

☐ è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro.

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse :

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto



Sara Assicurazioni Spa

Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



ALLEGATO 4 - TER al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **CHECCUCCI ALBERTO**

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000059759**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito ⁽¹⁾
- obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, , modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

(1) La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.



Sara Assicurazioni SpA
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Informativa trattamento dati personali Preventivi e Polizze

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- **E-mail:**
RPD@sara.it
- **Posta:**
Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati

Svolgere le attività necessarie per l'assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Treatmento dati sanitari per la gestione dei sinistri	Il consenso è necessario al fine del trattamento
Rilevazione e acquisizione dei dati dalla scatola nera (quando installata)	
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano tra gli interessi legittimi del titolare del trattamento
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico-attuariali in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Vita in quanto contitolari
Finalità amministrative interne , che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge

Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

*Per saperne di più vai alla sezione Approfondimenti (pag.4)

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto;
- dati bancari;
- dati di polizza;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi alla salute;
- dati relativi al bene assicurato;
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria;
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari).

In caso di installazione di dispositivo satellitare anche:


- dati di localizzazione;
- dati relativi allo stile di guida.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi;
- da **terzi**, ad esempio in occasione di un sinistro;
- da **banche dati** pubbliche o di società terze **specializzate**;
- da **Sara e Sara Vita S.p.A** (Contitolari);
- dalla **scatola nera** installata sul tuo veicolo.

Processi decisionali automatizzati:



Alcuni **trattamenti connessi alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, determinazione della classe di merito, valutazione di adeguatezza, valutazioni antifrode e antiterrorismo) **si basano su processi decisionali automatizzati**, compresa la profilazione, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- Dipendenti del titolare;
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**;
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**;
- Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e le stesse Sara e Sara Vita S.p.a nella loro qualità di contitolari del trattamento.

Dove trasferiamo i tuoi dati:



Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati** personali in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** — > per tutta la durata del contratto e poi per 11 anni dalla cessazione del contratto.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** — > 6 anni.
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** — > 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** — > per il tempo necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** — > 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** — > puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica dei dati** — > in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione dei dati** (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione del trattamento** — > in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** — > puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca del consenso** — > in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** — > puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** — > se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso (es. altre persone a vario titolo coinvolte nel sinistro);
- forniti da un terzo (es. persone a vario titolo coinvolte in un sinistro);
- acquisiti dal dispositivo di rilevazione satellitare installato sul tuo veicolo, se previsto dal contratto di polizza (v. paragrafo successivo);
- forniti da Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Vita S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del trattamento;
- acquisiti da banche dati pubbliche (es. PRA -Pubblico Registro Automobilistico-, archivio nazionale veicoli, banca dati attestati di rischio) o di società terze specializzate (es. banche dati servizi di informazioni creditizie o commerciali).

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali, alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la raccolta del premio assicurativo, la gestione del customer care, del servizio di home insurance e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, la riassicurazione, la coassicurazione e i controlli interni). Questi trattamenti sono necessari per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute -necessario per l'esecuzione del contratto (ad es. nella gestione di un sinistro in cui sei coinvolto) - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, in mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto;
- nel caso in cui il contratto di polizza prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di rilevazione satellitare (c.d. scatola nera), Sara accede ai dati acquisiti dalla scatola nera -in base a quanto specificamente pattuito nel contratto- a fini tariffari, per la determinazione della responsabilità in occasione di sinistri e per poter offrire le prestazioni previste nel contratto in caso di furto o di crash

del veicolo. Ci si riferisce in particolare a:

- le percorrenze chilometriche e lo stile di guida calcolato sulla base dell'osservazione di una serie di parametri;
- informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell'incidente, ambito di percorrenza, velocità e grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro;
- la posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza.

L'accesso a questi dati si fonda sul tuo consenso ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in applicazione dell'art. 5(3) della direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy). Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, il mancato rilascio o la successiva revoca del consenso impedisce a Sara l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di assicurazione, nonché per l'erogazione dei servizi accessori attraverso l'apposita applicazione. In tali casi, potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

Una volta ottenuti i dati rilevati dalla scatola nera, Sara renderà disponibili attraverso la propria applicazione per smartphone o tablet le informazioni legate al contratto assicurativo (es. il punteggio di guida con il relativo abbattimento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero di viaggi effettuati, le ore di viaggio totali) e il dettaglio dei viaggi effettuati (es. la lista completa dei viaggi effettuati dal veicolo con il tragitto su mappa, il dettaglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, frenate e curve brusche- compreso le penalità applicate per singolo);

- per l'**adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto e obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, Sara potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;

- **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, **i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;
- **finalità amministrative interne**, sulla base dell'**interesse legittimo** di Sara (titolare), di Sara Vita S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, Sara ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti, puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito. I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni **trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo** sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale. In particolare, la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede l'assegnazione di un punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i parametri di accelerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta su strade urbane/extraurbane, di notte o di giorno, ecc.); tramite l'apposita applicazione puoi monitorare il punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata;
- la determinazione della classe di merito calcolata in base al numero e alla responsabilità dei sinistri con effetto sul premio di polizza con algoritmi determinati dalla normativa di settore o dalle condizioni contrattuali;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antifrode sinistri effettuate obbligatoriamente in ambito RC Auto prendendo in considerazione indici di anomalia determinati dalla normativa di settore ovvero spontaneamente, negli altri casi, con algoritmi che analizzano le caratteristiche oggettive e soggettive dei sinistri confrontate con le ricorrenze storiche anche ricorrendo all'intelligenza artificiale;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizione da organismi pubblici.

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I dipendenti di Sara sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I responsabili del trattamento agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, periti, medici fiduciari, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili, servizi di consulenza e di localizzazione satellitare.

I titolari del trattamento agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, anagrafe tributaria, istituti di credito, società di revisione, società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, intermediari che operano come titolari del trattamento.

I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e alle stesse Sara e Sara Vita S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

· I dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza, compresi i dati acquisiti attraverso il dispositivo installato sul veicolo, saranno conservati per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

· I **dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** saranno conservati **finché persista la necessità del trattamento** per adempiere a detti obblighi di legge.

· I **dati necessari per finalità antifrode** saranno conservati per un periodo di **11 anni**.

· I **dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** saranno conservati per un periodo di **6 anni**.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

• Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.

• Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.

• Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).

• Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento **revocare il consenso** prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso. In caso di revoca del consenso all'accesso, da parte di Sara, ai dati rilevati dalla scatola nera, non potrai più usufruire della polizza Guido Bene e potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

• Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Imprese Industriali ed Edili

CO.E.LIVE SRL

Polizza n°: **49080PG**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola: SXPREF - Dichiarazione Sinistri ultimi 3 anni - Patrimonio

A far data dalle ore 24:00 del 07-03-2025 si conviene di attivare la clausola 'SXPREF - Dichiarazione Sinistri ultimi 3 anni - Patrimonio':

Con la presente si prende atto che il rischio assicurato risulta essere stato colpito dai seguenti sinistri:

- 1) Data di accadimento 20/05/2024, Garanzia colpita RCT, Importo liquidato o riservato 6.000,00;
- 2) Data di accadimento XXX, Garanzia colpita XXX, Importo liquidato o riservato XXX;
- 3) Data di accadimento XXX, Garanzia colpita XXX, Importo liquidato o riservato XXX.

.

Clausola: RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del 07-03-2025 si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

ESCLUSIONI SARS-COV-2

L'assicurazione non comprende: a) la responsabilità derivante da danni, perdite o spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, derivanti, risultanti da, o collegati a: - qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV-2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa; epidemia o pandemia; - qualunque attività svolta od omissione nello svolgere attività volte a controllare, prevenire, contenere o rispondere in ogni modo alle suddette malattie infettive, epidemie o pandemie, siano esse reali, presunte, sospette o minacciate

ESTENSIONE GARANZIA RC PER PIAZZALE DEPOSITO MATERIALE

Con la presente la Compagnia da e prende atto che la garanzia RC viene estesa anche al piazzale adibito al deposito di materiale edile sito in:

- VIA SAN PIERO A QUARACCHI, 100/2 - FIRENZE (FI)

MODIFICHE APPORTATE ALLE CONDIZIONI SPECIALI - (che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" e sempre operanti)**3) Lavori presso terzi (esclusi quelli di cui alla condizione speciale 4)**

A parziale deroga dell'art.15, lett.m) e r), delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

4) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

Sono esclusi i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori; per i danni alle cose trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro 200.000,00 per ciascun periodo di assicurazione.

15) Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme" sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 250.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

MODIFICHE APPORTATE ALLE CONDIZIONI AGGIUNTIVE - (applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

N) Postuma generica

A parziale deroga dell'art.15 lett. s) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione. L'assicurazione non comprende i danni:

l agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

l da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

l da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il limite di indennizzo di Euro 200.000,00 per danni a cose e limite di indennizzo di 500.000,00 per i danni alle persone fino alla concorrenza del massimale di polizza per danni a persone.

ESTENSIONE RESPONSABILE SICUREZZA FRIZZI ALESSIO

La garanzia opera anche per l'attività di responsabile dei lavori svolto dal sig. Frizzi Alessio (C.F. FRZLSS80L13D612T) ai sensi del al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. La presente estensione è prestata con il **limite di indennizzo di euro 500.000,00 Euro per sinistro/anno con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 Euro ed il massimo di 5.000,00 Euro**

DANNI DA ACQUA PIOVANA

L'assicurazione è operante per i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e **a condizione che l'impresa non abbia omesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.**

DANNI DA INTERRUZIONE / SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI:

Con la presente si da atto che il massimale è esteso fino al massimale di € 1.000.000,00

Fermo il resto

Il Contraente conferma il contenuto delle clausole sopra menzionate

Il Contraente

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale



sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Imprese Industriali ed Edili

CO.E.LIVE SRL

Polizza n°: **49080PG**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola: SXPREF - Dichiarazione Sinistri ultimi 3 anni - Patrimonio

A far data dalle ore 24:00 del 07-03-2025 si conviene di attivare la clausola 'SXPREF - Dichiarazione Sinistri ultimi 3 anni - Patrimonio':

Con la presente si prende atto che il rischio assicurato risulta essere stato colpito dai seguenti sinistri:

- 1) Data di accadimento 20/05/2024, Garanzia colpita RCT, Importo liquidato o riservato 6.000,00;
- 2) Data di accadimento XXX, Garanzia colpita XXX, Importo liquidato o riservato XXX;
- 3) Data di accadimento XXX, Garanzia colpita XXX, Importo liquidato o riservato XXX.

.

Clausola: RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del 07-03-2025 si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

ESCLUSIONI SARS-COV-2

L'assicurazione non comprende: a) la responsabilità derivante da danni, perdite o spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, derivanti, risultanti da, o collegati a: - qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV-2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa; epidemia o pandemia; - qualunque attività svolta od omissione nello svolgere attività volte a controllare, prevenire, contenere o rispondere in ogni modo alle suddette malattie infettive, epidemie o pandemie, siano esse reali, presunte, sospette o minacciate

ESTENSIONE GARANZIA RC PER PIAZZALE DEPOSITO MATERIALE

Con la presente la Compagnia da e prende atto che la garanzia RC viene estesa anche al piazzale adibito al deposito di materiale edile sito in:

- VIA SAN PIERO A QUARACCHI, 100/2 - FIRENZE (FI)

MODIFICHE APPORTATE ALLE CONDIZIONI SPECIALI - (che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" e sempre operanti)**3) Lavori presso terzi (esclusi quelli di cui alla condizione speciale 4)**

A parziale deroga dell'art.15, lett.m) e r), delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

4) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

Sono esclusi i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori; per i danni alle cose trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro 200.000,00 per ciascun periodo di assicurazione.

15) Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme" sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 250.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

MODIFICHE APPORTATE ALLE CONDIZIONI AGGIUNTIVE - (applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

N) Postuma generica

A parziale deroga dell'art.15 lett. s) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione. L'assicurazione non comprende i danni:

l agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

l da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

l da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il limite di indennizzo di Euro 200.000,00 per danni a cose e limite di indennizzo di 500.000,00 per i danni alle persone fino alla concorrenza del massimale di polizza per danni a persone.

ESTENSIONE RESPONSABILE SICUREZZA FRIZZI ALESSIO

La garanzia opera anche per l'attività di responsabile dei lavori svolto dal sig. Frizzi Alessio (C.F. FRZLSS80L13D612T) ai sensi del al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. La presente estensione è prestata con il **limite di indennizzo di euro 500.000,00 Euro per sinistro/anno con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 Euro ed il massimo di 5.000,00 Euro**

DANNI DA ACQUA PIOVANA

L'assicurazione è operante per i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e **a condizione che l'impresa non abbia omesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.**

DANNI DA INTERRUZIONE / SOPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI:

Con la presente si da atto che il massimale è esteso fino al massimale di € 1.000.000,00

Fermo il resto

Il Contraente conferma il contenuto delle clausole sopra menzionate

Il Contraente

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale



Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile delle imprese industriali ed edili

Imprese Industriali ed Edili

Modello: 485RC **Edizione:** 03/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SIN485RC **Edizione:** 03/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile delle imprese che esercitano attività Industriali ed Edili.

La polizza assicura inoltre la Responsabilità Civile delle imprese industriali che rivestano in Italia la qualifica di produttore.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza;
fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato debba rispondere.
- ✓ Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
infortuni sofferti dagli Addetti (escluse le malattie professionali).
La garanzia opera anche per:
 - a. quanto previsto dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle norme recanti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
 - b. l'azione di regresso INAIL;
 - c. richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
 - d. gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;
 - e. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS
- ✓ RC Prodotti
danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro consegna.
- ✓ Inesatta interpretazione di norme INAIL
- ✓ Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
- ✓ Lavori edili e stradali
- ✓ Lavori presso terzi (esclusi Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati)
- ✓ Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati (solo imprese Edili)
- ✓ Detenzione ed impiego di esplosivi
- ✓ Pluralità di assicurati
- ✓ Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione
- ✓ Danni a mezzi sotto carico e scarico
- ✓ Responsabilità personale di tutti gli addetti
- ✓ Attività complementare esterna
- ✓ Committenza auto
- ✓ Danni a cose degli addetti
- ✓ Estensioni diverse
- ✓ Estensione Rc Progettazione
- ✓ Danni alle opere in costruzione e cose sulle quali si eseguono i lavori
- ✓ Salvo il caso di quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerate terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto sopra;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- ✗ le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non comprende i danni:

- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- ! conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovatisi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- ! Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- ! Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere)

La garanzia Responsabilità Civile Prodotti non vale, inoltre, per:

- ! le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- ! le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- ! le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- ! i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- ! i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- ! i danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- ! le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- ! i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari;
- ! i danni da campi elettromagnetici
- ! i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici;
- ! i prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel mondo intero. Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile prodotti, L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA e Canada) e per i danni ovunque verificatisi.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Sara Assicurazioni. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;

Corso del contratto - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fare comunicazione scritta a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato da Sara Assicurazioni, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Salvo diversa pattuizione fra le parti, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Il pagamento del premio può avvenire tramite:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni Spa espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara Assicurazioni Spa espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Sara Assicurazioni.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo.

Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e dei massimali assicurati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Sara Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c..

Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Salvo il caso in cui il contratto sia emesso senza tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o PEC inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Sara Assicurazioni Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Sara Assicurazioni Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile delle imprese industriali ed edili

Imprese Industriali ed Edili

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA485RC **Edizione:** 03/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	4
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	6
Premessa	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2 - Altre assicurazioni	6
Art. 3 - Aggravamento del rischio	6
Art. 4 - Diminuzione del rischio	6
Art. 5 - Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia	6
Art. 6 - Regolazione premio	6
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	7
Art. 8 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato	7
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro	7
Art. 10 - Mediazione obbligatoria	7
Art. 11 - Reclami	7
Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione	8
Art. 13 - Oneri fiscali	8
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge	8
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE	9
Che cosa posso assicurare	9
Art. 1 - Che cosa si assicura	9
Contro quali danni posso assicurarmi	9
Art. 2 - Rischi assicurati	9
Art. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)	9
Art. 2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	9
Art. 3 - Condizioni sempre operanti (quando riferite ai rischi assicurati in polizza)	9
- Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento	9
- Lavori edili e stradali	9
- Lavori presso terzi	9
- Detenzione ed impiego di esplosivi	9
- Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	9
- Pluralità di assicurati	10
- Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione	10
- Danni a mezzi sotto carico e scarico	10
- Responsabilità personale di tutti gli addetti	10
- Attività complementare esterna	10
- Committenza auto	10
- Danni a cose degli addetti	10
- Estensioni diverse	10
- Estensione RC Progettazione	11
- Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	11
- Mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica	11
- Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata	11
- Fornitori come terzi	11
- Danni a veicoli in sosta	11
- Circolazione di veicoli	11
- Sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo	11
Art. 4 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se richiamate sulla Scheda di polizza)	12
- Cessioni di lavori in subappalto	12
- Cessioni di lavori in subappalto – RC personale dei subappaltatori	12
- Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti	12
- Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei	12
- Danni da cedimento o franamento del terreno	12
- Danni da interruzioni o sospensioni di attività	12
- Inquinamento accidentale	12
- Danni da furto	12
- Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008	12
- Lavoratori autonomi	12
- Responsabilità civile postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento	13
- Postuma generica	13
- Scavi e reinterri	13
- Danni da vibrazione	13
- Danni alle cose in consegna e/o custodia	13
- Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	13
- Malattie Professionali	13
- Gestione della franchigia in SIR	14
- Rinuncia alla rivalsa	14
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	14
Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione	14
Art. 6 - Inesatta interpretazione di norme INAIL	15
Art. 7 - Persone non considerate Terzi	15
Art. 8 - Franchigie e scoperti	15
Art. 9 - Non cumulo dei massimali	15
Art. 10 - Estensione territoriale	15
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	16
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	18

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	18
Art. 1.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi ...	18
Art. 1.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	18
Art. 2 - Obblighi di Sara Assicurazioni	18
Art. 3 - Spese legali - Gestione delle vertenze di danno	18

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Attività assicurata: attività dichiarata in polizza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danno contrattuale: inadempimento di una obbligazione contrattuale.

Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza.

Danno punitivo: istituto giuridico degli ordinamenti di common law in virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato.

Fabbricato: la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Fatto noto: fatti e circostanze (quali a titolo esemplificativo denunce cautelative, querele, atti giudiziari e avvisi/informazioni di garanzia) che potrebbero determinare in futuro - o abbiano anche in parte già determinato - richieste di risarcimento da parte di terzi conseguenti alle attività assicurate, conosciute da assicurato/contraente.

Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Franchigia: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Impresa capogruppo (o società madre): impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Impresa collegata: impresa collegata ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa.

Impresa controllata: un'impresa che è soggetta al controllo della capogruppo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

Massimale: l'obbligazione massima di Sara Assicurazioni per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima di Sara Assicurazioni per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Sara Assicurazioni.

Produttore ai sensi del presente contratto:

- il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente,
- il produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore,
- l'appositore del marchio o di altro segno distintivo,

- l'importatore nella comunità europea,
- il fornitore quando il produttore non sia identificato e secondo le modalità previste all'art. 116 del d.lgs. 206/2005.

Retribuzioni: l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scheda di polizza (o polizza): il documento che comprova l'assicurazione, stampato, sottoscritto e vincolante per le Parti in cui sono individuati: cosa si assicura, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, il premio ed altri elementi contrattuali.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RC Professionale, la richiesta di risarcimento danni.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- un intermediario autorizzato da Sara Assicurazioni a sottoscrivere il contratto in presenza;
- per il tramite di Sara Assicurazioni che agisca in qualità di distributore;
- per il tramite di intermediari autorizzati da Sara Assicurazioni nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (b) e (c) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato da Sara Assicurazioni direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla stipula del contratto stesso;
- può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza può essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta può essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email vanno comunicati tempestivamente a Sara Assicurazioni all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti a Sara Assicurazioni; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la Sara Assicurazioni, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come mancata comunicazione di fatti noti, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)**

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, **l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

Art. 3 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Sara Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Sara Assicurazioni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo è indicato sulla Scheda di polizza copertura, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla a Sara Assicurazioni tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 6 - Regolazione premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, **il Contraente deve fornire per iscritto a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.**

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, Sara Assicurazioni considera l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, **quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.**

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

Sara Assicurazioni ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli **per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate da Sara Assicurazioni di eseguire gli accertamenti.**

d) Sanzioni

1. **Qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore di Sara Assicurazioni, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)**
2. **Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare a Sara Assicurazioni la differenza dovuta.**
3. **Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, Sara Assicurazioni è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri Sara Assicurazioni ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**
4. **Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), Sara Assicurazioni ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.**

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- a) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- b) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Sara Assicurazioni può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato da Sara Assicurazioni, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 10 - Mediazione obbligatoria

Fatte salve le altre procedure di risoluzione delle controversie e di reclami previste dalla polizza, tutte le controversie collegate a questo contratto per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intende promuovere un giudizio, prevedono che venga effettuato un tentativo di Mediazione. Tale obbligo è previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche. La Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi scelti dalla parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per semplicità si consiglia di consultare l'Albo Mediatori Civili disponibile sul sito www.giustizia.it. Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. L'Organismo di Mediazione prescelto può prevedere la possibilità di svolgere la Mediazione in modalità telematica (on line). In questo caso si conviene che la Mediazione è iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. Al procedimento di Mediazione si applica il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità e dei relativi criteri di calcolo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

In ogni caso la Parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) si impegna ad indicare nell'istanza di Mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza).

Art. 11 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri **devono essere inoltrati per**

iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni www.sara.it. Sara Assicurazioni dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello).

Il reclamo dovrà contenere:

- a) **nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) **individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) **breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) **copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) **ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione assistita. Per negoziazione assistita si intende: l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia insorta con Sara Assicurazioni. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. Per mediazione si intende l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente all'art.14 Mediazione obbligatoria.

Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Che cosa posso assicurare

Art. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 - Rischi assicurati

Art. 2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

Sara Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- b) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Sara Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- a) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- c) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- d) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;
- e) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), l'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di:

- **2.500 euro per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato**
- **5.000 euro per altri Addetti.**

Limitatamente alla garanzia di cui al precedente punto e), l'assicurazione è prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.

Art. 3 - Condizioni sempre operanti (quando riferite ai rischi assicurati in polizza)

Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

La garanzia per i danni alle cose è prestata **con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di 255 euro per ogni danneggiato.**

Lavori edili e stradali

Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, **l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto di stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente a Sara Assicurazioni.**

Lavori presso terzi (esclusi quelli di cui alla condizione Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati)

A parziale deroga dell'art. 5, lett. m) ed r), delle "Condizioni di assicurazione", l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di 250 euro per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di 150.000 euro per ciascun periodo assicurativo.

Detenzione ed impiego di esplosivi

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'art. 5, lett. x) delle Condizioni di Assicurazione, comprende il rischio ad essi relativo, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

Sono esclusi i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del

25%, col minimo assoluto di 3.500 euro per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di 50.000 euro per ciascun periodo di assicurazione.

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

A parziale deroga dell'art. 5, lett. c) delle Condizioni di assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 5, lett. d) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 250 euro per ogni mezzo danneggiato.**

Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli addetti del Contraente, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008

Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, **fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti di all'assicurazione obbligatoria.**

Committenza auto

A parziale deroga dell'art. 5, lett. a) delle "Condizioni di assicurazione", l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, **sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.**

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle "Condizioni di assicurazione".

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di 2.580 euro per ogni sinistro.

Danni a cose degli addetti

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di 250 euro; il limite di indennizzo è di 10.000 euro per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di 50.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, **con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;**
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, **purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.**
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che, qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di

ingestione di cibi guasti e/o avariati, gli addetti rientrano nel novero dei terzi. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;

- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri addetti di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente.

Estensione RC Progettazione

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall'Assicurato e dai propri soci o addetti, verificati e denunciati durante l'esecuzione dei lavori stessi eseguiti dall'Assicurato, **escluso il danno all'opera**.

Qualora tali lavori siano affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato **esclusivamente nella sua qualità di Committente**.

La garanzia è valida a condizione che coloro i quali svolgono l'attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

La presente garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato, per sinistro e per annualità assicurativa

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga dell'art. 5, lett. c) delle Condizioni di assicurazione sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori **purché non di proprietà dell'Assicurato**.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 1.000 euro e fino a un limite di indennizzo di 15.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

Mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica

L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, anche in luoghi aperti al pubblico, relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari all'Attività assicurata e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizio.**

Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata; compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L'assicurazione comprende i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed **opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Fornitori come terzi

A parziale deroga dell'art. 5, lett. c) delle Condizioni di assicurazione sono considerati terzi, **nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O.**, i titolari ed i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto e fornitori, che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.

Il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione di Sara Assicurazioni anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

Danni a veicoli in sosta

A parziale deroga dell'art. 5, lett. q), delle "Condizioni di assicurazione", l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci, **ad eccezione di natanti ed aeromobili**, ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. **Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 250 euro per ogni veicolo danneggiato.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisì a bordo dei veicoli stessi.

Circolazione di veicoli

A parziale deroga dell'art. 5, lett. a) delle "Condizioni di assicurazione", l'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata

Relativamente invece ai danni da circolazione verificatisi in tali spazi e causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e purché dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.

La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di 500 euro per veicolo danneggiato

Sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi, **limitatamente alle sole lesioni corporali**, i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisì negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

Art. 4 - Condizioni aggiuntive (operanti solo se richiamate sulla Scheda di polizza)

Cessioni di lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

Cessioni di lavori in subappalto – RC personale dei subappaltatori

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 5, lett. c) delle Condizioni di assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga dell'art. 5, lett. t) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 1.500 euro e con il massimo indennizzo di 50.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

L'operatività della garanzia è subordinata alla preventiva acquisizione da parte dell'Assicurato delle mappe dei sottoservizi e alla preventiva esecuzione delle indagini georadar.

Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 5, lett. t) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.** Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 1.500 euro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di 50.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di 250 euro per ogni sinistro.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 5, lett. u) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 2.500 euro, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di 150.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5, lett. f), delle Condizioni di assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- fino a concorrenza di 150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo;
- con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di 2.500 euro per ogni sinistro.

Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 5, lett. l), delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 1.000 euro per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di 50.000 euro per ciascun periodo assicurativo annuo.

Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge stessa.

A parziale deroga dell'art. 5, lett. s) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni :

agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a Sara Assicurazioni Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza. La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro e con un massimo risarcimento di 50.000 euro per sinistro/anno assicurativo.

Lavoratori autonomi

A parziale deroga dell'art. 5, lett. c) delle Condizioni di assicurazione, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, i lavoratori autonomi per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

Responsabilità civile postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento

A parziale deroga dell'art. 5, lett. s) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di carpenteria, rifinitura e abbellimento, decorazioni, soffitti, infissi, intonacature, tinteggiature, applicazioni di tappezzeria, pavimentazione, svolti all'interno di fabbricati, **purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi.**

Sono esclusi i danni riconducibili ad errore di progettazione dei lavori stessi.

La garanzia vale per danni verificatisi entro 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque durante il periodo di validità della presente polizza.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
- uso dell'opera secondo destinazione.

Si precisa che sono compresi altresì i danni da interruzione o sospensione totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di questa Condizione Aggiuntiva.**

Sono esclusi i danni:

- resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- derivanti da normale assestamento;
- causati da vizio di impermeabilizzazione.

Questa estensione di garanzia viene prestata **fino a un limite di indennizzo di 50.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di validità della suddetta copertura e con l'applicazione, per i soli danni a cose, di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500 euro.**

Postuma generica

A parziale deroga dell'art. 5, lett. s) delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori **purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a Sara Assicurazioni Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di 500 euro ed il limite di indennizzo di 50.000 euro per danni a cose e fino alla concorrenza del massimale di polizza per danni a persone.

Scavi e reinterri

Qualora l'attività descritta in polizza comprenda lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dell'opera al committente**, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata per i danni a cose con una franchigia assoluta di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Danni da vibrazione

A parziale deroga dell'art. 5, lett. t) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa ai danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati. Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di 2.500,00 euro e con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Danni alle cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'art. 5, lett. p) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) in consegna o custodia, **con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di 15.000 euro.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'art. 5, lett. p) delle Norme sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. **Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per sinistro con minimo di euro 1.500 per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.**

Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le Malattie professionali riconosciute dall'INAIL o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, contratte dagli Addetti, **a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

Il massimale per la presente garanzia:

- si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Copia per il Cliente
(da conservare insieme al Set Informativo)

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.875.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- rappresenta la massima esposizione di Sara Assicurazioni Società anche per il periodo assicurativo oltretutto:
 - a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
 - b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La presente garanzia non vale:

- per gli Addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - 2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Sara Assicurazioni Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Sara Assicurazioni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Gestione della franchigia in SIR

Sara Assicurazioni, dopo aver accertato e quantificato il danno, segnalerà all'Assicurato tutti i sinistri denunciati con valore economico inferiore alla franchigia o allo scoperto di polizza. A seguito della predetta comunicazione, l'Assicurato si impegna a gestire direttamente ed in via esclusiva il sinistro senza il coinvolgimento di Sara Assicurazioni. **Le parti convengono inoltre che un eventuale aggravamento del danno provocato da inattività dell'assicurato non potrà essere oggetto di copertura assicurativa per effetto degli articoli 1914 e 1915 codice civile.**

Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'Art.1916) C.C., nei confronti di:

- a) Committente ed i suoi dipendenti;
- b) Qualsiasi Società azionista, affiliata, o sussidiarie della Committente, nonché nei confronti dei Direttori, Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai di ciascuna delle predette;
- c) qualsiasi Società nella quale la Committente, i Terzi e le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50% .

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni :

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- e) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- f) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. (su dimensione commercio diventa "Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- g) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- h) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- i) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- j) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei, e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- k) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- l) da furto;
- m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- n) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- r) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- s) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo

- l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- t) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato. La Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni :

- x) da detenzione o impiego di esplosivi;
- y) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- z) da amianto silicio e campi elettromagnetici;
- aa) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.

Inoltre Sara Assicurazioni non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Art. 6 - Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

Art. 7 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Art. 8 - Franchigie e scoperti

Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato con applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza, ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore previsti nella Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti.

Art. 9 - Non cumulo dei massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei massimali RCT ed RCO indicati sulla Scheda di polizza.

Il massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione di Sara Assicurazioni in caso di sinistro che veda coinvolte per lo stesso evento entrambe le garanzie.

Art. 10 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti ad eventuale attività manutentiva o di installazione.

Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Limitatamente a quanto previsto dalla condizione speciale "Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nei territori dell'Unione europea.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Minimo di scoperto/Franchigia (euro)	Limite di indennizzo (euro)
RCT	==	vedasi Scheda di polizza	==
RCO	==	2.500 - 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto	==
Lavori esclusivi demolizione e disfacimento	20	250	==
Lavori presso Terzi	==	250	150.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	25	3.500	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni a mezzi sotto carico e scarico	==	250	==
Committenza auto	==	franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di 2.580	==
Danni a cose degli addetti	10	250	10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di 50.000 per sinistro e periodo assicurativo
Estensione RC Progettazione	==	==	30% del massimale RCT assicurato, per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	20	1.000	15.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni a veicoli in sosta	==	250	==
Circolazione di veicoli	==	500	==
Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei	==	1.500	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500 per danni ai fabbricati 250 per danni ad altre cose in genere	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	2.500	150.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Inquinamento accidentale	10	2.500	150.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni da furto	10	1.000	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008	10	500	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Responsabilità civile postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento	10	1.500	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Postuma generica	10	500	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Scavi e reinterri	==	500	50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni da vibrazione	20	2.500	150.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni alle cose in consegna e/o custodia	10	1.500	15.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10	1.500	10.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Malattie professionali	==	==	50% del massimale RCO per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto, per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Art. 1.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 1.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro che colpisca la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Agli effetti della garanzia R.C.O., l'Assicurato/Contraente è tenuto a denunciare:

- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65;
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL, i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da lui stesso o da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 2 - Obblighi di Sara Assicurazioni

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 - Spese legali - Gestione delle vertenze di danno

Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione a Sara Assicurazioni a mezzo raccomandata o PEC.

Sono a carico di Sara Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Sara Assicurazioni e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Sara Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

Limitatamente all'Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - Sara Assicurazioni, **qualora ne abbia interesse**, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.